



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Agosto 2023

Modifica dell'Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

Spiegazioni

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Commento alle singole disposizioni	3
2.1	Ingresso	3
2.2	Articolo 5	3
2.3	Titolo di partizione Sezione 3a: Piano per il registro fondiario	3
2.4	Articolo 7a Contenuto (art. 7 OMU)	3
2.5	Articolo 7b Precisione e attendibilità	3
2.6	Titolo di partizione Sezione 3b: Documenti della misurazione ufficiale per la tenuta del registro fondiario	3
2.7	Articolo 7c Descrizione del fondo (nuovo art. 21 ORF e art. 46 cpv. 1 OMU)	4
2.8	Articolo 7d Documenti di mutazione (nuovo art. 21 ORF e art. 46a cpv. 1 OMU)	4
2.9	Articolo 26b Disposizioni transitorie della modifica del 29 agosto 2023	4

1 Situazione iniziale

La revisione parziale dell'ordinanza del 18 novembre 1992 sulla misurazione ufficiale (OMU)¹ e la contemporanea revisione totale dell'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU)² e dell'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)³ sono dovute principalmente alla prevista introduzione del nuovo modello dei geodati della misurazione ufficiale (DMAV)⁴. Questa richiede un adattamento dell'OMU, dell'OTEMU e dell'OTRF, poiché l'attuale modello dei dati è ancorato a livello di ordinanza. Il modello dei geodati della misurazione ufficiale sarà disciplinato allo stesso modo dei modelli di geodati di tutti gli altri geodati di base del diritto federale.

L'introduzione del nuovo DMAV comporta inoltre la verifica delle interfacce tra la misurazione ufficiale, il registro fondiario e i terzi, nonché degli standard da applicare. Essa ha luogo in parallelo in una procedura separata condotta dall'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) e dal servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Ingresso

L'ingresso è adeguato all'OMU modificata.

2.2 Articolo 5

Adattamento puramente redazionale. Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali non è più un'unità organizzativa autonoma dell'amministrazione federale, ma fa parte di un'unità organizzativa all'interno di un ufficio federale. Di questo si terrà conto mediante l'adeguata terminologia.

2.3 Titolo di partizione Sezione 3a: Piano per il registro fondiario

A livello di ordinanze dipartimentali, viene ora operata una separazione sistematica delle disposizioni. In futuro tutte le disposizioni che riguardano direttamente il registro fondiario devono essere disciplinate nell'OTRF. Una nuova sezione 3a viene quindi inserita dopo l'attuale articolo 7. Quest'ultima disciplina il piano per il registro fondiario e contiene disposizioni comuni del DFGP e del DDPS sul suo contenuto, la sua precisione e la sua attendibilità. Con il riferimento all'articolo 7 OMU, viene creato un ponte terminologico verso la misurazione ufficiale come autrice del piano.

2.4 Articolo 7a Contenuto (art. 7 OMU)

Il nuovo articolo 7a disciplina il contenuto del piano per il registro fondiario. I dati del piano per il registro fondiario fanno parte dei dati della misurazione ufficiale. Oltre al contenuto minimo (art. 7 cpv. 2 OMU), il piano per il registro fondiario presenta anche informazioni supplementari, che tuttavia non hanno un effetto sul registro fondiario.

2.5 Articolo 7b Precisione e attendibilità

L'articolo 7b OTRF regola i requisiti di precisione e attendibilità per i confini degli immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, nonché delle miniere e dei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.

2.6 Titolo di partizione Sezione 3b: Documenti della misurazione ufficiale per la tenuta del registro fondiario

Dopo il nuovo articolo 7c, viene inserita una sezione 3b. Contiene le disposizioni congiunte del DFGP e del DDPS sui documenti della misurazione ufficiale per la tenuta del registro fondiario.

¹ RS 211.432.2.

² RS 211.432.21.

³ del 28 dicembre 2012, RS 211.432.

⁴ cfr. in proposito la documentazione sul sito web della misurazione ufficiale: www.cadastre.ch/av → Metodi & modelli dei dati → Nuovo modello dei geodati DMAV; cfr. anche CHRISTOPH KÄSER, Datenmodell DM.flex – Wechsel in der Programmleitung und Stand der Arbeiten, cadastre N°33, agosto 2020, p. 4 segg.

2.7 Articolo 7c Descrizione del fondo (nuovo art. 21 ORF e art. 46 cpv. 1 OMU)

L'articolo 7c OTRF disciplina la descrizione del fondo in caso di modifiche della misurazione ufficiale. Corrisponde all'art. 65 OTEMU; la lettera d è stata adattata alle nuove disposizioni ONGeo.

2.8 Articolo 7d Documenti di mutazione (nuovo art. 21 ORF e art. 46a cpv. 1 OMU)

L'articolo 7d OTRF disciplina il piano di mutazione e la tabella di mutazione. Corrisponde all'articolo 66 OTEMU. Il titolo modificato, «Documenti di mutazione», che riassume i termini «piano di mutazione» e «tabella di mutazione», stabilisce il riferimento allo stesso termine nell'articolo 46a OMU e nell'articolo 21 ORF di nuova formulazione.

2.9 Articolo 26b Disposizioni transitorie della modifica del 29 agosto 2023

Secondo l'articolo 7 cpv. 5 OMU, IL DFGP e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario. Di conseguenza, nella modifica dell'OTRF è necessaria una disposizione transitoria analoga all'articolo 32 OMU-DDPS.